

Il Governo la crede tale, e quando la discussione verrà ad aprirsi egli spera di poter provare questa sua opinione alla Camera, ed allora essa potrà decidere se il Ministero, oppure quelli che hanno un'altra opinione abbiano ragione; solo pregherei la Camera di determinarsi senza indugio o per l'una o per l'altra, e di non perdere tempo; noi non dobbiamo farci illusione; ogni giorno vi è qualche deputato che parte, e non ve ne ha alcuno che arrivi, dal che si può presumere che quanto prima non ci troveremo più in numero.

Io odo quotidianamente qualche membro di quest'Assemblea annunciare la sua partenza, chi pel fine della settimana, chi pel San Giovanni, e quindi, ripeto, non bisogna illuderci, ma parlare schiettamente, e pensare che forse alla fine della settimana ventura la Camera non sarà più in numero.

Per questo motivo, io la prego di decidere quali vuole prima discutere fra queste leggi che sono le più importanti, e soprattutto di non perdere una seduta.

Se si vuol discutere i trattati, cominciando da quello concluso collo Zollverein, il Ministero non vi si oppone; se si vuol discutere la legge sulla Banca, si discuta pure, ma io la supplico vivamente a porre in dibattimento una legge di finanza.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda proseguire la discussione della legge per la tassa sulle professioni ed arti liberali, industria e commercio.

(La Camera delibera di continuare la discussione.)

FARINA PAOLO, relatore. L'emendamento che si riferisce a quest'articolo e di cui ho fatto cenno per rispondere all'onorevole Bertolini è del tenore seguente:

« Gli individui, l'esercizio delle professioni ed industrie dei quali data da meno di tre anni, indicheranno la classe alla quale intendono di dovere appartenere a seconda dei guadagni del biennio, o dell'anno precedente, ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio nell'anno corrente, a seconda del guadagno sperabile dallo stesso, corredando inoltre la loro dichiarazione delle indicazioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

Quest'ultimo alinea poi riguarda le dichiarazioni « concernenti l'indicazione precisa dell'abitazione, del negozio, fondaco, magazzino, fabbrica o stabilimento industriale qualsiasi, colle altre specificazioni relative all'esistenza ed alla natura dei medesimi, che verranno indicate con apposito regolamento. »

Questo è relativo specialmente ai fabbricanti, i quali devono consegnare il numero dei telai, ecc., perchè la Commissione e il verificatore si possano formare un'idea precisa dell'estensione del loro commercio.

Come vede la Camera, all'articolo 22 è previsto il caso in cui questo commercio non sia cominciato che nell'anno stesso, o nel biennio, o nel triennio precedente.

BERTOLINI. Domando la parola.

Le spiegazioni che furono date dall'onorevole relatore mi pare che non bastino a sciogliere le difficoltà presentate. Egli ha parlato delle consegne, ed ha detto che si debbono fare da coloro i quali non cominciarono ad esercitare la loro arte che da due anni, da un anno, o nell'anno corrente. Ma io faccio osservare che le consegne sono un'esecuzione di un principio stabilito.

Se noi non stabiliremo prima che coloro i quali esercitano da due anni, o da un anno, sono anche soggetti alla tassa, poco vale che siano obbligati a fare la consegna.

Bisogna stabilire anzitutto, che colui che non esercita da 3 anni, ma solamente da 2 o un anno, sia anche soggetto alla tassa; altrimenti sarà inutile prescrivere le consegne, perchè nessuno potrà obbligarlo a pagare la tassa.

Per conseguenza, io proporrei alla Camera un emendamento dopo il primo alinea di quello presentato dalla Commissione di concerto col Ministero, così concepito:

« Il diritto è determinato dalla media dei benefizi fatti durante il biennio, se l'esercizio non ebbe luogo per un tempo maggiore. Se l'esercizio non data che da un anno, il diritto sarà fissato sui benefizi in esso fatti. »

Quindi verrebbe il secondo alinea proposto dalla Commissione di concerto col Ministero: « Nel calcolo dei benefizi non entra il reddito presunto dei locali di proprietà pel tassato. »

Mi pare che con quest'emendamento si toglierebbe ogni difficoltà, e che anche coloro i quali non esercitano che da un biennio o da un anno, oppure hanno incominciato ad esercitare nell'anno corrente, saranno soggetti ad una tassa.

Altrimenti, se si vuole adottare semplicemente l'articolo letto testè dal signor relatore, io temo con fondamento che questi esercenti non saranno obbligati a pagare alcuna tassa.

FARINA PAOLO, relatore. Io ammetto in massima l'emendamento dell'onorevole preopinante, ma in quanto alla sua formola mi pare che sarebbe più semplice dicendo che: « saranno tassati conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo 22 » che è quello or da me letto, il quale ha un vantaggio sull'emendamento dell'onorevole preopinante, in quantochè contempla anche quelli che hanno cominciato solamente nell'anno l'esercizio della loro professione, ciò che nell'emendamento del preopinante è omissso; per conseguenza si può dire che quelli il cui esercizio non data dal triennio, saranno tassati conformemente alle norme indicate nell'articolo 22 della Commissione.

BERTOLINI. Non ho alcuna difficoltà di accettare questa proposta dell'onorevole relatore.

MALAN. Io domando la parola, non per oppormi a questa parte dell'emendamento, ma perchè vorrei proporre una piccola aggiunta al primo alinea di quest'articolo, aggiunta che mi pare assolutamente necessaria dopo le parole: « senza detrazione dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito. » Essa sarebbe di queste parole: « a titolo di commandita, ovvero facesse parte del suo capitale di fondo. »

Ove quest'articolo fosse votato senza queste modificazioni, porterebbe certamente delle ingiustizie gravissime e sarebbe impossibile di metterlo in esecuzione.

Io domando un poco se v'è un negoziante che possa indicare il suo beneficio senza detrazione degli interessi delle somme anticipate ad un titolo qualunque; tutti i negozianti sono esposti a pagare interessi nei conti correnti.

Questi conti essendo o potendo essere regolati anche diverse volte all'anno, come farà il negoziante per trovare la cifra di quest'aggiunta alla somma reale del beneficio come risulta dal bilancio?

Senza dubbio egli non farà questa detrazione e non potrà farla; perciò prego la Camera di votare quest'aggiunta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Manifestero la mia opinione a questo riguardo. Se adottando il sistema della Commissione, il quale tende a tassare il reddito presunto, si fosse ammessa la detrazione degli interessi delle somme avute ad imprestito mediante semplice scrittura, come sono la massima parte degli imprestiti che si fanno al commercio, non vi sarebbe più il mezzo di far pagare alcuno, perchè niente sarebbe più facile pel tassato, all'epoca in cui deve dar ragione della sua rendita, che di fare una scrittura con qualche persona di